



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 621**

**DEL 7 giugno 2017**

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Eurotrend Assistenza cooperativa sociale s.c.r.l. – Affidamento del servizio di assistenza specialistica educativa culturale all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave certificata (L. 104/92, articolo 3, comma 3), residenti nel comune di Catanzaro e iscritti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio stesso - Importo a base di gara euro: 252.305,75 – CIG: 6865087103 - S.A.: Comune di Catanzaro

**PREC 68/17/S**

### **Offerta economicamente più vantaggiosa – criteri di valutazione - definizione**

I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Articolo 95, d.lgs. n. 50/2016**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 187060 del 19 dicembre 2016, presentata dalla società Eurotrend Assistenza cooperativa sociale s.c.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla presunta illegittimità della disciplina di gara, nella parte in cui, nel prevedere i punteggi da assegnare alle offerte, stabilisce l'attribuzione di 15 punti su 80 agli operatori economici che dimostrino di avere lavoratori con le caratteristiche indicate da impegnare sul servizio e già alle dipendenze dell'operatore economico; le caratteristiche richieste riguardano il possesso dei corsi di formazione su metodologie



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

specifiche di lavoro con alunni affetti da autismo (metodo ABA e TEACHH) che è una sola delle possibili disabilità degli alunni destinatari dei servizi;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara, nella parte oggetto di contestazione;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA la memoria difensiva dell'amministrazione nella quale si specifica che *«il servizio si configura come nuovo e pertanto non è soggetto all'obbligo di riassorbimento del personale. Tale obbligo, infatti, non compare in alcuna parte degli atti di gara. In merito alla scelta dell'attribuzione dei punteggi, relativa all'esperienza professionale del personale che si intende impegnare nell'attuazione del servizio (punto A.3 – pag. 8 del capitolato di gara) si precisa che la stessa è stata determinata dalla tipologia di utenza, nonché dalle patologie specifiche degli alunni disabili da assistere, che richiedono l'utilizzo di programmi di formazione efficaci (punto A.4 – pag. 8 del capitolato di gara) accreditati alla comunità scientifica. Pertanto la scelta di tutti i criteri, non solo di quelli in contestazione, è stata dettata dall'esigenza di premiare l'esperienza nel particolare e delicato settore oggetto dell'appalto al fine di fornire un servizio di alta qualità»;*

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l'articolo 95 prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO che, al riguardo, questa Autorità nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*, ha chiarito che *«sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice»;*

CONSIDERATO, altresì, che nella medesima Linea guida l'Autorità ha specificato che *«le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»;*

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 95 nel definire esemplificativamente i criteri di valutazione dell'offerta indica, tra gli altri, quello relativo a «organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto»;

CONSIDERATO che tale orientamento è stato confermato con delibera n. 281 del 22 marzo 2017;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le previsioni contestate della *lex specialis*, possono rispondere al criterio suindicato relativo all'organizzazione e alla qualità del personale incaricato che, in un contratto come quello oggetto della presente procedura, può certamente avere un'influenza determinante sul livello di esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO infine che, in ogni caso, come rappresentato dalla stazione appaltante, le previsioni relative ai criteri di aggiudicazione e ai relativi punteggi oggetto di contestazione rappresentano l'esigenza specifica che l'amministrazione intende soddisfare con la procedura in questione;

RITENUTO, pertanto, che i criteri in questione, come elaborati dalla stazione appaltante, appaiono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto ed idonei a differenziare le offerte in ragione delle esigenze dell'amministrazione;

RITENUTE, pertanto, infondate le contestazioni sollevate dall'odierno istante;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della *lex specialis* contestate dall'istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il segretario Maria Esposito